

	REP. ____/202____.	
	CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “DISPOSITIVI IVD	
	CONSUMABILI NON SOTTOVUOTO PER CAMPIONAMENTO” CND W05 PER AA.SS-	
	LL. REGIONE SARDEGNA, PER AOU SASSARI E CAGLIARI E PER ARNAS	
	G.BROTZU.	
	L'anno duemila_____, il giorno _____del mese di _____, in Selargius, nella	
	Via Piero della Francesca n. 1, presso gli uffici dell'ARES Sardegna, nanti a me	
	Dott._____, nella mia qualità di Ufficiale Rogante dell'Azienda, autorizzato al rogito	
	dei contratti di cui la predetta Amministrazione è parte giusta deliberazione del Direttore Gene-	
	rale n. ____ del _____, senza la presenza di testimoni, cui le parti intervenute, me consenzien-	
	te, hanno concordemente ed espressamente rinunciato in conformità ed a termini di legge, sono	
	comparsi:	
	- Dottor _____, nato ____ in data _____, nella sua qualità di Direttore Generale e legale rap-	
	presentante, dotato dei necessari poteri, dell'ARES Sardegna, e quindi in nome e nell'interesse	
	della predetta amministrazione, con sede legale in Selargius, nella via Piero della Francesca 1,	
	codice fiscale 03990570925 e partita IVA 03990570925 (di seguito e per brevità, anche e solo	
	“Stazione Appaltante” o Azienda) - da una parte;	
	- Sig._____, nato a _____ in data _____, non in proprio ma nella sua	
	qualità di (Amministratore Unico) e Legale Rappresentante, dotato dei necessari poteri, della	
	società _____, con sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro	
	delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____, numero di iscrizione, codice	
	fiscale e partita IVA _____ (di seguito, per brevità, anche e solo “Fornitore”) -	
	dall'altra parte;	
	Contraenti, la cui identità personale e veste rappresentativa io Ufficiale Rogante,	
	Dr._____, ho personalmente accertato;	
		1

	PREMESSO	
	a) che l’ARES Sardegna, con deliberazione a contrarre n. ____ del ____, ha autorizzato l'esple-	
	tamento di una procedura APERTA ai sensi dell'art. 60, comma 3 D.Lgs. n. 50/2016, al fine di	
	acquisire un'offerta per l'affidamento di un contratto relativo alla fornitura di “DISPOSITIVI	
	IVD CONSUMABILI NON SOTTOVUOTO PER CAMPIONAMENTO” CND W05	
	b) che con determinazione n. _____ l’ARES Sardegna ha disposto l'aggiudicazione de-	
	finitiva della procedura aperta di cui all'oggetto, affidando la fornitura all'Operatore Economico	
	_____;	
	c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario di tale procedura e, per l'effetto, ha espressamente	
	manifestato la volontà di impegnarsi e, comunque, risulta conseguentemente obbligato ad ese-	
	guire le prestazioni oggetto del presente contratto d'appalto alle condizioni, con le modalità e	
	nei termini stabiliti nel presente atto e nella documentazione che ha regolato la procedura aper-	
	ta;	
	d) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del pre-	
	sente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte inte-	
	grante, ivi inclusa cauzione definitiva determinata ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, co-	
	stituita dalla polizza fideiussoria distinta al n. _____, emessa in data _____ dalla	
	compagnia _____, per un importo pari ad Euro _____ = (Euro 00/00), a garanzia	
	dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;	
	e) che il Fornitore ha accettato di stipulare alle condizioni e termini di cui al presente contratto	
	e dichiara, altresì, che quanto risulta dallo stesso e dagli atti ivi richiamati e/o allegati definisce	
	in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto	
	acquisire tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione tecnica ed economica delle	
	stesse e per la corretta formulazione dell'offerta;	
		2

	f) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli	
	artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare espressamente e specificamente tutte le condizioni e	
	patti contenuti nel presente contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e	
	convenuto con le relative clausole ed, in particolare, dichiara di approvare specificamente le	
	clausole e condizioni riportate in calce al presente atto.	
	Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra indicate,	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ARTICOLO 1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI	
	1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse e nel prosie-	
	guo del presente atto, ivi compresa la deliberazione di aggiudicazione della procedura, ancor-	
	ché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.	
	2. Vengono, altresì, materialmente allegati al presente contratto, per formarne parte integrante	
	e sostanziale, i seguenti atti: l'Allegato "A" (Offerta tecnica ed Economica del Fornitore prot.	
	____), l'Allegato "B" (Patto di Integrità).	
	3. Il Fornitore dichiara di avere piena ed esatta conoscenza di tutti gli atti e documenti sopra	
	indicati, compresi quegli atti e documenti che, sebbene non materialmente allegati, formano	
	parte integrante e sostanziale del presente Contratto.	
	ARTICOLO 2. DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA. DEFINI-	
	ZIONI	
	1. Il presente Contratto è regolato: a) da quanto previsto nel Contratto stesso e dai documenti,	
	atti e normative nello stesso richiamati e/o allegati; b) dalle norme di cui al D.Lgs. 50/2016 e	
	dalla restante normativa in materia di contratti pubblici; c) dalle norme del codice civile; d)	
	dalle norme in materia di contabilità applicabili alla Stazione appaltante.	
	2. In ipotesi di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto di-	
	chiarato nell'offerta tecnica del Fornitore, prevarrà quanto contenuto nel presente contratto, fat-	
	3	

	ta salva l'ipotesi in cui l'Offerta tecnica contenga, a giudizio della Stazione Appaltante, previ-	
	sioni, termini e/o condizioni di esecuzione della fornitura e dei servizi complementari migliona-	
	tive.	
	3. Nell'ipotesi in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità e/o dispo-	
	sizioni comunque obbligatorie non suscettibili di inserzione automatica e di diritto nel presente	
	Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto stesso, la Sta-	
	zione Appaltante e il Fornitore potranno negoziare e pattuire le necessarie ed opportune modi-	
	fiche ed integrazioni al contenuto del presente atto, sul presupposto di un equo contempora-	
	mento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.	
	4. Ferme restando le definizioni contenute nella documentazione di negoziazione, nell'ambito	
	del presente contratto si intende per: a) Stazione Appaltante o Azienda: ARES Sardegna -	
	Azienda Regionale della Salute; b) Fornitore e/o Appaltatore: l'Operatore economico	
	_____, risultato aggiudicatario della procedura aperta di cui alle premesse e che, conse-	
	guentemente, sottoscrive il presente contratto, obbligandosi a quanto nello stesso pattuito;	
	c) termini: i termini indicati nel presente contratto si intendono come giorni solari/naturali con-	
	secutivi, laddove non diversamente specificato nel presente atto; il giorno lavorativo, laddove	
	espressamente indicato, si intende dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi.	
	ART. 3. OGGETTO E VALORE DEL CONTRATTO	
	1. Il presente Contratto contiene la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione,	
	da parte del Fornitore ed in favore dell'ARES Sardegna, della fornitura di “CONTRATTO	
	PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “DISPOSITIVI IVD CONSUMABILI	
	NON SOTTOVUOTO PER CAMPIONAMENTO” CND W05 ,, per un valore complessivo	
	pari ad €_____, iva esclusa.	
	2. Con la stipulazione del presente contratto il Fornitore si obbliga espressamente ed irrevoca-	
	bilmente a prestare, in favore della predetta Stazione Appaltante, le seguenti forniture:	
		4

	a) la fornitura di “DISPOSITIVI IVD CONSUMABILI NON SOTTOVUOTO PER CAM-	
	PIONAMENTO” CND W05	
	, lotti_____ conformi alle tipologie, specifiche e configurazioni minime indicate in offer-	
	ta, sino alla concorrenza dei quantitativi nella stessa previsti;	
	b) l'erogazione di servizi connessi all'esecuzione della fornitura in argomento, cioè da intender-	
	si inclusi nel prezzo offerto per la fornitura.	
	3. Le Forniture ed i servizi sopra indicati dovranno essere prestati con le modalità, nei termini	
	ed alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto e, laddove migliorative, nell'offerta for-	
	mulata dal Fornitore nel corso della procedura. I prodotti consegnati alla Stazione appaltante	
	dovranno avere la configurazione e le specifiche indicate nell'Offerta n. _____ (Allegato A).	
	4. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, nell'ipotesi in cui si renda necessa-	
	rio in corso di esecuzione del contratto, l'ARES Sardegna potrà imporre al Fornitore un au-	
	mento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo contrat-	
	tuale, il tutto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi offerti nella procedura indicata nelle	
	precedenti premesse.	
	5. L'ARES Sardegna si riserva di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni	
	contrattuali, anche in corso d'opera, per la verifica di conformità dell'esecuzione della fornitura	
	e dei servizi rispetto alle previsioni del Contratto.	
	ART. 4. DURATA	
	1. Il Contratto ha una durata di mesi 48 CON OPZIONE DI RINNOVO ANNUALE e spiega i	
	suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione.	
	ART. 5. CONSEGNA, MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	
	1. La fornitura dei prodotti oggetto del presente contratto dovrà essere eseguita dal Fornitore	
	con le modalità stabilite nella documentazione di negoziazione e consegnate direttamente al/i	
	piano/i presso le Sedi delle Farmacie delle Unità ordinanti dei PP.OO. e Servizi Territoriali	
		5

		dell'Azienda.	
	2. La consegna della fornitura di cui sopra si intende comprensiva di ogni relativo onere e spe-		
	sa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, tra-		
	sporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera ed asporto dell'imballaggio.		
	3. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione a Ordinativi di Fornitura di importo complessivo		
	maggiore o uguale a € 200,00 (euroduecento/00) IVA esclusa. Resta, pertanto, facoltà del For-		
	nitore dare seguito a Ordinativi di importo inferiore a quello sopra indicato.		
	4. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun Ordinativo di Forni-		
	tura deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e		
	l'Azienda.		
	5. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento		
	dell'Ordinativo di Fornitura, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegna-		
	ta, numero del lotto di produzione e data di scadenza dei singoli prodotti.		
	6. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del Contratto entro		
	il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione dell'Ordinativo di		
	Fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 9 del presente contratto "Penali".		
	7. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato		
	nell'Ordinativo di Fornitura ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio		
	dell'Azienda, il Fornitore deve effettuare la consegna entro 48 ore naturali e consecutive dal		
	ricevimento della richiesta medesima, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art.9		
	"Penali".		
	8. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna della merce entro i suddetti termini,		
	l'Azienda procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità del-		
	la merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifu-		
	sione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo "Penali".		
			6

	9. Il personale dell'Azienda, all'atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati.	
	10. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità può essere accertata dall'Azienda in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali ecce-	
	denze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.	
	11. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione della merce consegnata.	
	12. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal Capitolato, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della segnalazione. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sua spesa. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al fornitore addebitando ogni spesa sostenuta.	
	13. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Azienda.	
	14. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Azienda procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo all'Operatore economico aggiudicatario, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo art. 9 "Penali".	
		7

	ART. 6. CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO. FATTURAZIONE	
	1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall’Azienda in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all’offerta.	
	2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell’Azienda.	
	3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.	
	4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà, pertanto, vantare alcun diritto ad ulteriori somme e compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo determinato come sopra.	
	5. Le somme portate dalle fatture emesse come sopra indicato verranno corrisposte dalla ARES Sardegna al Fornitore secondo la normativa vigente in materia di contabilità della Stazione Appaltante, previo accertamento delle prestazioni effettuate. In conformità a quanto previsto dall’art 1, commi 209-214 L. 24/12/2007 n. 244 s.m.i. e dalle successive normative e provvedimenti attuativi, tali fatture dovranno essere inviate esclusivamente in forma elettronica, in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82s.m.i. e dai successivi decreti attuativi, ed il relativo corrispettivo verrà corrisposto dalla ARES Sardegna a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della/e fattura/e ed accre-	
		8

	ditato sul conto corrente indicato dal Fornitore, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 13	
	agosto 2010 n. 136, in sede di presentazione della documentazione per la stipulazione del pre-	
	sente contratto. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto delle disposizioni	
	di cui all'art. 3 della Legge citata e si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente alla sta-	
	zione appaltante ogni modifica relativa ai dati comunicati.	
	6. La/e fattura/e emessa/e dal Fornitore a fronte dell'esecuzione della fornitura affidata con il	
	presente atto dovrà contenere il riferimento al presente contratto ed all'ordinativo di fornitura	
	emesso dalla Stazione appaltante in esecuzione dello stesso. Tale/i fattura/e dovrà, inoltre, ri-	
	portare il riferimento al Codice Identificativo Gara (CIG). Detto CIG dovrà, altresì, essere indi-	
	cato dalla ARES Sardegna nel relativo mandato di pagamento, il tutto ai fini dell'ottemperanza	
	agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.	
	3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni.	
	7. L'ARES Sardegna, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, provvederà ad acqui-	
	sire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità	
	dell'aggiudicatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicura-	
	tivi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.	
	8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla	
	ARES Sardegna le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito indicate	
	nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione ed anche se le variazioni venissero	
	pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezione alcuna in ordine ad	
	eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.	
	9. Resta ben inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la presta-	
	zione dei servizi, salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto e/o dalla vigente	
	normativa d'Appalto. Laddove il Fornitore si dovesse rendere inadempiente a tale obbligo, il	
	presente contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione	
	9	

	di volontà da comunicarsi con lettera raccomandata A/R o PEC da parte delle Stazione Appal-	
	tante.	
	10. L'importo dovuto dall'ARES Sardegna per tale/i fattura/e potrà essere ridotto per somma	
	corrispondente all'importo delle eventuali penali applicate al Fornitore.	
	11. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della ARES Sarde-	
	gna a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contrat-	
	to, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art 106 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta	
	salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione Appaltante di opporre al cessionario tutte	
	le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e	
	non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali	
	con quanto dovuto al Fornitore stesso in relazione all'ordinativo di fornitura.	
	Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata auten-	
	ticata e devono essere notificate alla ARES Sardegna. Si applicano le disposizioni di cui alla	
	Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari al	
	successivo articolo 17.	
	12. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle	
	Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del	
	1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le rela-	
	tive disposizioni di attuazione.	
	ART 7. OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE	
	1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi integralmente remunerati con il corrispettivo indi-	
	cato nel presente contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei	
	servizi oggetto del contratto stesso, nonché ad ogni attività connessa e/o accessoria che si ren-	
	desse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un	
	corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad	
	10	

	eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione	
	contrattuale.	
	2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto del-	
	le norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel	
	presente contratto e negli atti ivi richiamati e/o allegati.	
	3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche	
	tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Contratto, nell'Offerta tecnica del Fornitore e,	
	più in generale, nella documentazione della procedura. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad	
	osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche	
	e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.	
	4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni	
	di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, re-	
	steranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corri-	
	spettivo indicato nel presente contratto, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna	
	pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti dell'ARES Sardegna, assumendosene ogni relati-	
	va alea.	
	5. Il Fornitore, inoltre, si impegna espressamente a:	
	a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione	
	della fornitura di cui al presente contratto secondo quanto specificato nel contratto stesso e	
	nell'offerta tecnica;	
	b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestio-	
	ne e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;	
	c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a	
	garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;	
	d) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni	
	11	

	operative, di indirizzo e di controllo che in sede di esecuzione del contratto saranno eventual-	
	mente comunicate dall'ARES Sardegna;	
	e) manlevare e tenere indenne l'ARES Sardegna da qualsivoglia conseguenza derivante dalla	
	eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie	
	vigenti.	
	6. Le attività necessarie per l'esecuzione della fornitura e la prestazione dei servizi di cui al pre-	
	sente contratto, da svolgersi presso i presidi e le unità operative dell'ARES Sardegna, dovranno	
	essere eseguite senza interferire nel normale lavoro dei predetti presidi ed unità operative; mo-	
	dalità e tempi dovranno comunque essere concordati con i referenti della Stazione Appaltante.	
	Il Fornitore, peraltro, prende atto ed accetta che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni	
	contrattuali i presidi e le unità operative della ARES Sardegna continueranno ad essere utiliz-	
	zati dal personale della predetta amministrazione e/o da terzi autorizzati e/o dagli utenti e, di	
	conseguenza, dichiara sin d'ora di rinunciare espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di	
	compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o	
	resa più onerosa dalle attività svolte presso i presidi e le unità operative dell'ARES Sardegna.	
	7. Il Fornitore è obbligato e si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle	
	diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere presso i presidi e le unità opera-	
	tive della Stazione Appaltante nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo re-	
	stando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.	
	8. Il Fornitore si obbliga a consentire all'ARES Sardegna di procedere, in qualsiasi momento	
	ed anche senza preavviso, ad eventuali verifiche in merito alla corretta esecuzione delle presta-	
	zioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di	
	tali verifiche.	
	9. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni e direttive relative alla corretta esecu-	
	zione del contratto che dovessero essere eventualmente impartite dall'ARES Sardegna e si ob-	
	12	

	bliga, altresì, a dare immediata comunicazione alla predetta Amministrazione di ogni circo-	
	stanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al contratto ed all'ordinativo di	
	fornitura.	
	10. In conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento	
	a tutti i subcontratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al For-	
	nitore stesso di comunicare all'ARES Sardegna il nome del subcontraente, l'importo del con-	
	tratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali in-	
	formazioni avvenute nel corso del subcontratto dovranno del pari essere comunicate alla Sta-	
	zione Appaltante.	
	ART. 8. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO. INADEMPIENZE RE-	
	TRIBUTIVE E CONTRIBUTIVE	
	1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti	
	dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari n materia di lavoro, ivi compresi quelli in	
	tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio cari-	
	co tutti i relativi obblighi ed oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecu-	
	zione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile	
	2008 n. 81.	
	2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle	
	attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai con-	
	tratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di stipula del Contratto, alla catego-	
	ria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive	
	modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art.	
	97 del D. Lgs. n. 50/2016.	
	3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il	
	dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scaden-	
		13

	za e fino alla loro sostituzione.	
	4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vin-	
	colano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o rece-	
	da da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.	
	5. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli	
	infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di propria spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti	
	i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle	
	persone addette ai lavori e dei terzi, dandone all'ARES Sardegna, a semplice richiesta, oppor-	
	tuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui	
	luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne l'Amministrazione	
	da qualsivoglia onere e responsabilità.	
	6. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 5 D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui la Stazione	
	Appaltante riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'ina-	
	dempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto di	
	Fornitura, la Stazione Appaltante provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadem-	
	pienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà	
	disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.	
	7. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente	
	comma, si applica la procedura prevista dall'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.	
	ART. 9. PENALI	
	1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile alla Stazione Appaltante, a cause di for-	
	za maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti, l'ARES	
	Sardegna potrà applicare al Fornitore una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille	
	dell'importo netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	
	2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in modo anche	
		14

	solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente contratto e rispetto a quanto	
	contenuto e previsto negli atti e documenti allo stesso allegati e/o richiamati e/o nell'ordinativo	
	di fornitura. In tal caso l'ARES Sardegna applicherà al Fornitore la corrispondente penale sino	
	alla data in cui la fornitura inizierà a essere eseguita in modo effettivamente conforme al pre-	
	sente contratto, agli atti e documenti ivi allegati e/o richiamati, e all'ordinativo di fornitura, fat-	
	to salvo il risarcimento del maggior danno.	
	ARTICOLO 10. CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DEL-	
	LE PENALI.	
	1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sta-	
	bilite nel contratto dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore dall'ARES Sardegna.	
	2. In caso di contestazione di un inadempimento da parte dell'ARES Sardegna, il Fornitore do-	
	vrà comunicare per iscritto all'Amministrazione le proprie deduzioni, supportate dalla necessa-	
	ria documentazione a comprova di quanto asserito, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni	
	naturali e consecutivi decorrenti dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette dedu-	
	zioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute	
	tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, ad escludere	
	l'imputabilità dell'inadempimento, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel	
	presente contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	3. L'ARES Sardegna potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui	
	al presente contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsivoglia titolo, quindi anche con i	
	corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva disciplinata nel pre-	
	sente contratto e/o di altre eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di dif-	
	fida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.	
	4. L'ARES Sardegna potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura mas-	
	sima del 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo del presente contrat-	
	15	

	to, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell'ipotesi in cui l'importo delle pe-	
	nali applicate raggiunga il predetto limite del 10% (dieci per cento) si rinvia a quanto previsto	
	dal successivo articolo 12.	
	5. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente contratto non esonera in nes-	
	sun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e	
	che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.	
	ART. 11. GARANZIE DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ	
	1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con	
	la stipulazione del presente contratto, il Fornitore stesso ha stipulato in favore dell'ARES Sar-	
	degna, a titolo di garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, la polizza fi-	
	deiussoaria a prima richiesta indicata nelle premesse del presente contratto.	
	2. Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del	
	debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civi-	
	le, nonché l'operatività della garanzia medesima - entro quindici giorni, a prima e semplice ri-	
	chiesta scritta della Stazione Appaltante.	
	3. La predetta garanzia garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, inclusi quelli	
	in relazione ai quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso	
	che l'ARES Sardegna, fermo restando quanto previsto dal presente contratto in relazione alle	
	penali contrattuali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle pe-	
	nali.	
	4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento	
	degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze	
	della liquidazione finale nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità, salva	
	comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva, nei li-	
	miti dell'importo massimo garantito, copre altresì: a) l'eventuale maggiore spesa sostenuta per	
	16	

	il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno	
	dell'esecutore;	
	b) il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservan-	
	za di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, pro-	
	tezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi	
	dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto stesso. La garanzia opera	
	nei confronti della ARES Sardegna a far data dalla sottoscrizione del Contratto.	
	5. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta	
	esecuzione delle obbligazioni contrattuali e sarà progressivamente svincolata nei termini, con	
	le modalità ed alle condizioni previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di	
	eventuali crediti della Stazione Appaltante nei confronti del Fornitore.	
	6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di	
	penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il	
	termine di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della relativa richiesta inoltratagli dall'ARES	
	Sardegna, a pena di risoluzione del contratto.	
	7. Per quanto non previsto nei commi precedenti si fa integrale rinvio alla vigente normativa di	
	cui all'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.	
	8. Il Fornitore riconosce che, in conseguenza dell'affidamento allo stesso della fornitura e dei	
	servizi di cui al presente contratto, sono di sua esclusiva competenza e spettanza l'adozione,	
	nell'esecuzione di quanto previsto dall'appalto, di tutte le iniziative idonee ad evitare qualsiasi	
	danno che possa colpire cose o persone. Con la stipula del contratto il Fornitore, pertanto, as-	
	sume esclusivamente ed in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno od infortunio causa-	
	to a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'ARES Sardegna e/o di terzi, in di-	
	pendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni	
	contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi estranei al rapporto contrattua-	
		17

	le.	
	9. In particolare, con la stipula del presente contratto il Fornitore si impegna ed obbliga espres-	
	samente nei confronti della ARES Sardegna a tenerla indenne e manlevarla da ogni responsabi-	
	lità e/o conseguenza derivante dai fatti e dagli eventi dianzi descritti. Il Fornitore, inoltre, prov-	
	vederà a sua cura e spese alla sottoscrizione dell'assicurazione obbligatoria per legge di tutti i	
	tecnici da esso dipendenti.	
	ARTICOLO 12. RISOLUZIONE. RECESSO	
	1. In ipotesi di inadempimento del Fornitore anche ad una sola delle obbligazioni assunte con	
	la sottoscrizione del presente contratto di fornitura che perduri oltre il termine, non inferiore a	
	15 (quindici) giorni, che gli verrà intimato a mezzo raccomandata A.R. o PEC dall'ARES Sar-	
	degna al fine di porre fine all'inadempimento, l'ARES Sardegna ha facoltà, ai sensi dell'art.	
	1454 cod. civ., di intendere senz'altro risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente	
	la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente,	
	nonché di procedere nei confronti del Fornitore.	
	2. Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto o da vigenti disposi-	
	zioni di legge, l'ARES Sardegna, senza bisogno di intimare alcun termine per l'adempimento,	
	potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa	
	conforme dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo raccomandata A.R. o PEC, nelle	
	seguenti ipotesi: a) il Fornitore risultava, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una	
	delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto, pertanto, essere escluso dalla	
	gara; b) in tutte le ipotesi, qualora venisse accertata la non sussistenza ovvero la cessazione di	
	alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara di cui in premessa, per la stipulazio-	
	ne del contratto e/o per lo svolgimento delle attività nello stesso dedotte; c) mancata reintegra-	
	zione della garanzie definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni	
	dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ARES Sardegna; d) in ipotesi di azioni	
	18	

	giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed, in generale, per la violazione di di-	
	ritti esclusivi di terzi, promosse contro l'ARES Sardegna in relazione a quanto prestato dal	
	Fornitore in esecuzione del contratto; e) applicazione di penali oltre la misura massima del	
	10% (dieci per cento) del valore complessivo del contratto; f) nell'ipotesi di non veridicità delle	
	dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto	
	dall'art. 71, del medesimo D.P.R. n. 445/2000; g) nel caso di irrogazione di sanzioni interdittive	
	o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le	
	Pubbliche Amministrazioni; h) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provve-	
	dimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codi-	
	ce delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto	
	dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in	
	giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accerta-	
	menti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; i) in ipotesi di violazione del	
	divieto di cessione del contratto sancito nel prosieguo del presente atto; j) in ogni ipotesi in cui	
	le prestazioni e/o adempimenti dell'aggiudicatario descritte nel presente contratto, nel capitola-	
	to tecnico e, più in generale, nella documentazione allegata al presente atto e/o ivi richiamata	
	siano espressamente prescritte e richieste al Fornitore a pena di risoluzione del contratto; k)	
	nelle ipotesi disciplinate e previste dall'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016.	
	3. Ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di risoluzione del contratto il	
	Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato	
	degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.	
	4. In tutti i casi di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante avrà diritto di escutere la ga-	
	ranzia definitiva. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente	
	importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o PEC. In ogni caso,	
	resta fermo il diritto dell'ARES Sardegna al risarcimento dell'ulteriore maggior danno. Restano	
		19

	salve le ulteriori ipotesi di risoluzione di diritto del contratto previste dalla normativa vigente in	
	materia di contratti stipulati con le stazioni appaltanti pubbliche, nonché le ipotesi di risoluzio-	
	ne previste dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.	
	5. Fermo restando quanto previsto dagli arti 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs.	
	159/2011, la Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto,	
	in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, nelle ipotesi di: a) giusta causa, b)	
	reiterati inadempimenti del Fornitore. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo me-	
	ramente esemplificativo e non esaustivo:- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ri-	
	corso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure con-	
	corsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga desi-	
	gnato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in pos-	
	sessione dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto	
	previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; - in qualsiasi altra fattispecie che faccia	
	venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.	
	6. In ipotesi di mutamenti di carattere organizzativo e/o normativo interessanti l' ARES Sarde-	
	gna, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la	
	stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente Contratto,	
	con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera	
	raccomandata A/R o PEC.	
	7. Nei casi sopra indicati il Fornitore ha diritto al pagamento da parte della Stazione Appaltante	
	delle prestazioni contrattuali correttamente eseguite, secondo i corrispettivi e condizioni previ-	
	sti nel presente contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a far valere qualsivoglia	
	ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o	
	rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ. 8. La Stazione Appal-	
	20	

	tante ha, inoltre, diritto, ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. n. 50/2016, di recedere dal contratto in	
	qualsunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni relative alle forniture e servizi eseguiti,	
	oltre al decimo dell'importo delle forniture e servizi non eseguiti. Si fa rinvio, per il resto, a	
	quanto disposto dall'art. 109 citato.	
	ARTICOLO 13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	
	È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto di fornitu-	
	ra stipulato con l'ARES Sardegna, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di violazione	
	del divieto di cessione di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante, fermo restando il di-	
	ritto di quest'ultima al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto	
	del contratto.	
	ART. 14. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	
	1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali conseguenti alla sti-	
	pulazione del presente Contratto tra lo stesso e l'ARES Sardegna, ivi comprese quelle di bollo	
	e registrazione. Rimangono in capo all'ARES Sardegna oneri su di essa gravanti ai sensi della	
	vigente normativa.	
	2. Poiché le prestazioni di cui al presente contratto verranno effettuate dal Fornitore nell'eserci-	
	zio di attività di impresa e che trattasi, pertanto, di operazioni soggette all'Imposta sul Valore	
	Aggiunto, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai	
	sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.	
	ART. 15 FORO COMPETENTE	
	Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'ARES Sardegna ed il Fornitore con rife-	
	rimento alla stipulazione, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto e per ogni altra	
	controversia relativa al Contratto stesso, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.	
	ART. 16. RISERVATEZZA	
	1. Il Fornitore e l'ARES Sardegna sono obbligati, ciascuno per quanto di propria competenza, a	
	21	

	non divulgare le informazioni di cui verranno reciprocamente a conoscenza nell'ambito dell'e-	
	secuzione del contratto.	
	2. Il Fornitore, in particolare, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi	
	comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in pos-	
	sesso e, comunque, a conoscenza in corso di esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun	
	modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi di-	
	versi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto stesso e, comunque, per i cin-	
	que anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale tra lo stesso e l'ARES	
	Sardegna. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.	
	3. Il Fornitore è responsabile, inoltre, dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,	
	consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consu-	
	lenti e collaboratori di questi ultimi, del rispetto degli obblighi di riservatezza di cui sopra.	
	4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza l'ARES Sardegna ha la facoltà di di-	
	chiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a ri-	
	sarcire la predetta Stazione Appaltante di tutti i danni che a questa dovessero derivare dalla	
	violazione degli obblighi anzidetti.	
	5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente contratto stipulato con l'ARES	
	Sardegna, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a	
	gare ed appalti ed, in ogni caso, in adempimento di specifici obblighi di legge.	
	6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto prescritto dalla vigente normativa in ma-	
	teria di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs.	
	101/2018 e del Regolamento UE n. 2016/679, nonché gli eventuali ulteriori provvedimenti in	
	materia.	
	ART. 17. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. ULTERIORI CLAUSOLE RISO-	
	LUTIVE ESPRESSE	
	22	

	1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel	
	testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni, il Fornitore si obbliga a rispettare	
	puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in merito agli obblighi di tracciabilità dei	
	flussi finanziari.	
	2. Salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in	
	ogni caso, la Stazione Appaltante, in conformità alla previsione di cui all'art. 3, comma 9-bis	
	della Legge n. 136 citata, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A.R. o PEC, per l'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei	
	a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.	
	3. In ogni caso, si conviene che l'ARES Sardegna, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A.R. o PEC, nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.	
	4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.	
	5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, in conformità alle previsioni di cui all'art. 3, comma 9 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.	
	6. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della	
		23

	propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra citata ne dà	
	immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Go-	
	verno - della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.	
	7. L'ARES Sardegna verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità	
	assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di	
	tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge citata. Con riferimento ai contratti di subfor-	
	nitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'ARES Sardegna, oltre alle informazioni di cui	
	all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.n.	
	445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta,	
	un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi	
	finanziari, restando inteso che l'ARES Sardegna si riserva di procedere a verifiche a campione	
	sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-	
	contratti stipulati, e di adottare, all'esito di tale verifica ogni più opportuna determinazione, ai	
	sensi di legge e di contratto.	
	8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora	
	A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a	
	comunicare il CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo	
	stesso venga riportato negli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utiliz-	
	zare un conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante	
	bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore stesso riportando il	
	CIG/CUP dallo stesso comunicati.	
	ART. 18. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ	
	1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del “Regolamento recante codice di comportamen-	
	to dei dipendenti pubblici” (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), come già recepito ed approvato con	
	Deliberazione del Direttore Generale della già ATS Sardegna n. 501 del 29.06.2017, consulta-	
		24

	bile sul sito istituzionale ARES Sardegna nella sezione “Amministrazione Trasparente” e di	
	uniformarsi ai principi ivi contenuti, nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del	
	Decreto n. 62 citato.	
	2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma,	
	fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'ARES Sardegna ha facoltà di dichiarare	
	risolto il presente contratto. In tal caso l'ARES Sardegna, verificata l'eventuale violazione, con-	
	testa per iscritto il fatto al Fornitore, assegnando un termine non inferiore a giorni 10 (dieci)	
	per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultas-	
	sero non accoglibili, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo	
	il risarcimento del danno.	
	3. Al presente contratto viene allegato sub “B”, per formarne parte integrante, il modello di	
	Patto di Integrità recepito dalla ARES Sardegna con deliberazione n. 23 del 07/03/2022, ai sen-	
	si dell'art. 1 comma 17 della legge 6/11/2012, n. 190, destinato a regolare i comportamenti de-	
	gli operatori economici e del personale nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti	
	di lavori, servizi e forniture, nonché di tutti i contratti regolati dal D.Lgs.n. 50/2016.	
	4. Il Fornitore dichiara di aver preso visione di tale Patto di Integrità e di accettarne le relative	
	clausole, impegnandosi ad operare nel rispetto dei principi e previsioni nello stesso contenute.	
	In caso di mancato rispetto, da parte del Fornitore, delle clausole del Patto di Integrità, l'ARES	
	Sardegna ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.	
	ARTICOLO 19. CLAUSOLA FINALE	
	1. Il presente contratto, i suoi allegati e gli altri atti e documenti nello stesso richiamati costitui-	
	scono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso pie-	
	na ed esatta conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che di-	
	chiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualun-	
	que modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata	
		25

	che mediante atto scritto.	
	2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento delle obbligazioni previste nel	
	presente contratto da parte dell'ARES Sardegna non comporta in nessun caso rinuncia ai diritti	
	ad essa spettanti, riservandosi la predetta Amministrazioni di far valere tali diritti negli ordinari	
	termini di prescrizione.	
	3. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le par-	
	ti; di conseguenza quanto pattuito con il presente atto non verrà sostituito o modificato da	
	eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e/o dall'ordinativo di fornitura, continuando,	
	con essi, a regolare il rapporto contrattuale tra le parti; in ipotesi di contrasti le previsioni del	
	presente atto prevarranno su tutte quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa vo-	
	lontà in deroga/modifica e/o integrativa delle parti manifestata per iscritto.	
	Per ARES Sardegna	
	Il Direttore Generale	
	Per il Fornitore	
	Il Legale rappresentante	
	Il sottoscritto Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le	
	clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti di cui agli	
	artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara espressamente di accettare tutte le condizioni e patti ivi	
	contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative	
	clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole, patti e condizioni di	
	seguito indicate: art. 1; art. 2; art. 3; art. 4; art. 5; art. 6; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10; art. 11; art.	
	12; art. 13; art. 14; art. 15; art. 16; art. 17; art. 18; art. 19.	
	Per il Fornitore	
	Il Legale rappresentante _____	

